

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/Cf (2005/2006)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Prof. Alessandro PAJNO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dall' Avv. Ludovico Capece,

nella riunione, tenuta in Roma il 19 aprile 2006, ha adottato le decisioni, le cui motivazioni, qui di seguito si trascrivono.

1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, RICHIESTO DAL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A., IN ORDINE ALL'ART. 22, COMMA 2, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1. In data 13 aprile 2006 il Presidente Federale, espressamente adito dal Genoa Cricket and Football Club s.p.a., ha chiesto a questa Corte di esprimere il proprio parere interpretativo sul comma 2 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva circa "la necessaria partecipazione delle parti interessate al procedimento di cui al comma 1 della medesima disposizione".

2. In punto di fatto, va preliminarmente rilevato che la società Genoa Cricket and Football Club s.p.a., nel costituirsi nel giudizio davanti alla C.A.F., chiese espressamente di essere sentita in sede di discussione del reclamo in quella sede e che, dopo la comunicazione, ritualmente effettuata in data 13 dicembre 2005 dalla Segreteria di quell'organo, concernente l'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, con la conseguente sospensione del giudizio, non propose alcuna analoga istanza alla Corte Federale.

E', quindi, da escludere la sussistenza del presupposto della doglianza della società, e cioè che sia stata disattesa una espressa richiesta di audizione rivolta a questa Corte dalla società stessa, che aveva omesso, di rivolgerla, pur essendole consentito.

3. Va poi esaminato un altro profilo, relativo alla sussistenza di un dovere d'ufficio, che incomberebbe su questa Corte, di avvisare le parti con riferimento ai procedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 22 citato, allo scopo di porle nelle condizioni di essere ascoltate ed assistite e di prendere cognizione degli atti.

Al riguardo, l'articolo 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, dispone che *«nei procedimenti di cui al comma 1 [tra i quali certamente si colloca quello da cui ha tratto origine, a seguito di richiesta di parere interpretativo da parte di un Organo di giustizia sportiva, la problematica in esame] la Corte Federale provvede in camera di consiglio. Le parti possono essere ascoltate, farsi assistere da persona di loro fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarne copia»*.

Il tenore della disposizione (*le parti "possono"...*) non può generare alcun dubbio circa l'attribuzione alla Corte Federale di un potere discrezionale in ordine all'audizione delle parti ed al conferimento ad esse delle facoltà espressamente indicate.

La norma, tuttavia, non esonera il soggetto interessato dall'onere di formulare alla Corte l'istanza volta a consentirgli l'esercizio delle attività in questione, in coerenza con quanto disposto, per i provvedimenti disciplinari, dall'art. 30, comma 5, Codice Giustizia Sportiva, secondo cui *«è diritto delle parti richiedere di essere ascoltate...»*.

E' chiaro, peraltro, che, nell'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, la Corte è tenuta ad ispirarsi ai principi di logicità, di imparzialità e di coerenza. Ma, proprio alla luce di tali principi, non può considerarsi censurabile l'operato della Corte che, nel caso di specie -in presenza della previa, effettiva esplicazione, ad opera delle parti, nella competente sede di giustizia sportiva da cui è promanata la richiesta di parere, degli argomenti e delle difese utili alla trattazione della questione sottoposta alla Corte, nonchè della conoscenza da parte degli interessati della avvenuta devoluzione degli atti alla Corte stessa, ed in assenza di qualsivoglia istanza ad essa diretta da parte degli interessati - si è pronunciata in camera di consiglio senza la loro partecipazione.

4. Si può svolgere un'ulteriore osservazione di carattere generale, attinente all'impianto della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 22 del Codice di Giustizia Sportiva.

Essa, infatti, detta una regola destinata a valere per tutti i procedimenti di cui al comma precedente, senza, però, tenere conto – nell'evidente presupposizione che all'operazione attenda, caso per caso, l'interprete – della eterogeneità delle ipotesi di procedimento destinato a svolgersi davanti alla Corte.

Si tratta, in effetti, di almeno sei ipotesi di base (alcune delle quali, a loro volta, ulteriormente suddivisibili), che non presentano caratteri comuni, in quanto toccano

campi ed investono funzioni del tutto autonome e distinte (interpretazione di norme, attività di giudizio su incompatibilità, conflitti di attribuzione, validità di assemblee elettive, etc.).

Ora, non ogni ipotesi è suscumbibile all'interno del paradigma strutturale del procedimento contenzioso, quello, cioè, nel quale sia individuabile una posizione di "parte" e sia parimenti concepibile un apparato difensivo che necessiti per la sua esplicazione degli strumenti propri del processo, e cioè la produzione di atti e la partecipazione alla discussione nel giudizio.

Una siffatta esigenza sicuramente non si rinviene nell'ipotesi che viene in rilievo in questa sede, relativa alla richiesta di un parere interpretativo diretto a risolvere antinomie causate da discordi interpretazioni fornite sulla medesima norma da organi diversi della giustizia sportiva (art. 22, comma 1, lett. a).

In questa prospettiva, non sono configurabili i caratteri propri del procedimento (para)giurisdizionale, in funzione del quale soltanto è prevista l'eventualità di partecipazione in chiave difensiva della parte; e neanche può identificarsi un soggetto al quale attribuire la qualità di parte, in quanto non si è in presenza di un procedimento che veda, nella fase che si svolge dinanzi a questa Corte, interessi contrapposti o posizioni in conflitto.

Si è, piuttosto, in presenza di uno strumento interno all'ordinamento, mediante il quale se ne assicura l'uniformità senza che alla Corte sia consentito di valutare le possibili conseguenze che sul procedimento *a quo* la propria pronuncia interpretativa, di natura necessariamente generale ed astratta, potrebbe determinare.

Tali rilievi, da un lato, conducono a ritenere la inapplicabilità, in via di principio, della disposizione dell'art. 22, comma 2, alle ipotesi contemplate nel precedente comma 1, lettera a); dall'altro, non escludono, ovviamente, la possibilità per la Corte, di chiamare a partecipare nel procedimento finalizzato alla pronuncia del parere – reso a vantaggio dell'ordinamento federale e non nei confronti di "parti", come avviene, invece, per i procedimenti a difesa di diritti fondamentali direttamente proposti ai sensi del comma successivo da chi ne assuma la titolarità – i soggetti eventualmente interessati.

P.Q.M.

La Corte esprime il parere interpretativo che nel procedimento di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva non sia richiesta la previa comunicazione agli interessati della data della riunione della Corte Federale ai fini della loro eventuale partecipazione.

2. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. EX ART. 22, COMMA 3, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DATATO 10 APRILE 2006

1. Con ricorso del 10 aprile 2006 il Genoa Cricket and Football Club ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, di "revocare e/o annullare" il parere interpretativo del precedente 22 marzo (poi pubblicato per esteso nel C.U. n. 13/Cf dell'11 aprile 2006), relativo alla portata dell'articolo 17, comma 6, del medesimo codice in materia di espiazione di squalifiche residue in società diversa da quella nella quale era stato commesso il fatto che aveva dato luogo alla sanzione.

La ricorrente espone che il parere era stato reso a seguito di richiesta effettuata, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), del citato art. 22, dalla Commissione di Appello Federale nel corso del giudizio di impugnazione promosso dal Ravenna Calcio s.r.l. avverso la decisione con cui la Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C aveva, in riforma di quella del Giudice Sportivo, ritenuto lecito il fatto che la ricorrente stessa avesse schierato, nel corso della gara disputata nella corrente stagione sportiva contro la società appellante, il calciatore Antonio Ghomsi, che avrebbe dovuto scontare il residuo della squalifica, subìta durante la precedente stagione sportiva (allorché militava per la Salernitana Sport s.p.a.).

In particolare, la C.A.F. chiedeva un "parere interpretativo sulle norme che regolano l'esecuzione delle sanzioni comminate in relazione a gare disputate in campionati diversi (nella fattispecie Campionato Primavera e Campionato Berretti) ed in stagioni sportive successive".

La ricorrente in questa sede lamenta che, sebbene avesse chiesto di essere sentita nel corso del procedimento davanti alla Commissione d'Appello Federale, il parere fosse stato reso dalla Corte Federale senza la sua audizione, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa e violazione della garanzia del contraddittorio.

Conseguentemente ha formulato la menzionata richiesta di caducazione del parere (secondo il quale «la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell'articolo 17 comma 6 Codice Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni»), perché lesivo di un proprio fondamentale diritto associativo in relazione alla regolarità della gara nella quale era stato schierato il calciatore Ghomsi, ed ha chiesto, in via incidentale, la sospensione del procedimento pendente davanti alla C.A.F..

2. In punto di fatto, va preliminarmente rilevato che l'odierna ricorrente, nel costituirsi nel giudizio davanti alla C.A.F., chiese espressamente di essere sentita in sede di discussione del reclamo in quella sede e che, pur dopo la comunicazione

ritualmente effettuata in data 13 dicembre 2005 dalla Segreteria di quell'organo dell'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, con la conseguente sospensione del giudizio, non propose alcuna analoga istanza alla Corte Federale.

E', quindi, da escludere la sussistenza del presupposto del presente ricorso, e cioè che sia stata disattesa una espressa richiesta di audizione rivolta a questa Corte dalla odierna ricorrente, che aveva ommesso di rivolgerla, pur essendole consentito.

3. Va poi esaminata l'altra questione, sviluppata nel ricorso, relativa alla sussistenza di un dovere d'ufficio, che incomberebbe su questa Corte, di avvisare le parti con riferimento ai procedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 22 citato, allo scopo di porle nelle condizioni di essere ascoltate ed assistite e di prendere cognizione degli atti.

Al riguardo, l'articolo 22, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone che *«nei procedimenti di cui al comma 1 [tra i quali certamente si colloca quello da cui ha tratto origine, a seguito di richiesta di parere interpretativo da parte di un Organo di giustizia sportiva, la problematica in esame] la Corte Federale provvede in camera di consiglio. Le parti possono essere ascoltate, farsi assistere da persona di loro fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarne copia»*.

Il tenore della disposizione (*le parti "possono"...*) non può generare alcun dubbio circa l'attribuzione alla Corte Federale di un potere discrezionale in ordine all'audizione delle parti ed al conferimento ad esse delle facoltà espressamente indicate.

La norma, tuttavia, non esonera il soggetto interessato dall'onere di formulare alla Corte l'istanza volta a consentirgli l'esercizio delle attività in questione, in coerenza con quanto disposto, per i provvedimenti disciplinari, dall'art. 30, comma 5, Codice Giustizia Sportiva, secondo cui *«è diritto delle parti richiedere di essere ascoltate...»*.

E' chiaro, peraltro, che, nell'esercizio dell'anzidetto potere discrezionale, la Corte è tenuta ad ispirarsi ai principi di logicità, di imparzialità e di coerenza. Ma, proprio alla luce di tali principi, non può considerarsi censurabile l'operato della Corte che, nel caso di specie -in presenza della previa, effettiva esplicazione, ad opera delle parti, nella competente sede di giustizia sportiva da cui è promanata la richiesta di parere, degli argomenti e delle difese utili alla trattazione della questione sottoposta alla Corte, nonchè della conoscenza da parte degli interessati della avvenuta devoluzione degli atti alla Corte stessa, ed in assenza di qualsivoglia istanza ad essa diretta da parte degli interessati - si è pronunciata in camera di consiglio senza la loro partecipazione.

4. Quanto sin qui detto è sufficiente ed idoneo ad esaurire le questioni sottoposte con il ricorso all'esame di questa Corte.

Si può tuttavia svolgere un'ulteriore osservazione di carattere generale, attinente alla portata della richiamata disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 22 del Codice di Giustizia Sportiva.

Essa, infatti, detta una regola destinata a valere per tutti i procedimenti di cui al comma precedente, senza, però, tenere conto – nell'evidente presupposizione che all'operazione attenda, caso per caso, l'interprete – della eterogeneità delle ipotesi di procedimento destinato a svolgersi davanti alla Corte.

Si tratta, in effetti, di almeno sei ipotesi di base (alcune delle quali, a loro volta, ulteriormente suddivisibili), che non presentano caratteri comuni, in quanto toccano campi ed investono funzioni del tutto autonome e distinte (interpretazione di norme, attività di giudizio su incompatibilità, conflitti di attribuzione, validità di assemblee elettive, etc.).

Ora, non ogni ipotesi è sussumibile all'interno del paradigma strutturale del procedimento contenzioso, quello, cioè, nel quale sia individuabile una posizione di "parte" e sia parimenti concepibile un apparato difensivo che necessiti per la sua esplicazione degli strumenti propri del processo, e cioè la produzione di atti e la partecipazione alla discussione nel giudizio.

Una siffatta esigenza sicuramente non si rinviene nell'ipotesi, che viene in rilievo in questa sede, relativa alla richiesta di un parere interpretativo diretto a risolvere antinomie causate da discordi interpretazioni fornite sulla medesima norma da organi diversi della giustizia sportiva (art. 22, comma 1, lett. a).

In questa prospettiva, non sono configurabili i caratteri propri del procedimento (para)giurisdizionale, in funzione del quale è prevista la partecipazione in chiave difensiva della parte; e neanche può identificarsi un soggetto al quale attribuire la qualità di parte, in quanto non si è in presenza di un procedimento che veda, nella fase che si svolge dinanzi a questa Corte, interessi contrapposti o posizioni in conflitto.

Si è, piuttosto, in presenza di uno strumento interno all'ordinamento, mediante il quale se ne assicura l'uniformità senza che alla Corte sia consentito di valutare le possibili conseguenze che sul procedimento *a quo* la propria pronuncia interpretativa, di natura necessariamente generale ed astratta, potrebbe determinare.

Tali rilievi, da un lato, conducono a ritenere la inapplicabilità, in via di principio, della disposizione dell'art. 22, comma 2, alle ipotesi contemplate nel precedente

comma 1, lett. a); dall'altro, non escludono, ovviamente, la possibilità per la Corte di chiamare a partecipare al procedimento finalizzato alla pronuncia del parere – reso a vantaggio dell'ordinamento federale e non nei confronti di “parti”, come avviene, invece, per i procedimenti a difesa di diritti fondamentali proposti ai sensi del comma successivo da chi ne assuma la titolarità – i soggetti eventualmente interessati.

5. Da quanto innanzi rilevato emerge la infondatezza del ricorso del Genoa Cricket and Football Club s.p.a., in merito ad un procedimento interpretativo svoltosi all'insegna del pieno rispetto delle disposizioni federali che lo regolano.

Esso va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento della domanda incidentale di sospensione del procedimento pendente davanti alla C.A.F..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso in quanto nel procedimento di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, non è richiesta la previa comunicazione agli interessati della data della riunione della Corte Federale ai fini della loro eventuale partecipazione. Dispone l'incameramento della tassa versata.

IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale de Lise

Publicato in Roma il 20 aprile 2006

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro